**MD05 - CDA (Confidentiality Disclosure Agreement – Accordo di Riservatezza)**

tra

Questo accordo, con data effettiva dal XX/YY/ZZZZ, è stipulato da e tra INT IRCCS Fondazione “G. Pascale”, con sede legale in Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI (NA), codice fiscale e partita IVA n° 00911350635, in persona del Rappresentante Legale, Dott. Attilio A.M. Bianchi (di seguito, “**Fondazione Pascale**”)

e

**XXX,** nato/a a \_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_, residente in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Fondazione “G.Pascale” e XXX, di seguito, sono congiuntamente definiti “**Parti**” e, singolarmente, **“Parte”**).

**PREMESSO CHE**

1. che, Fondazione Pascale ha sviluppato e controlla know-how nel campo della oncologia e nell’identificazione di nuovi potenziali targets per la terapia del cancro e vuole scambiare informazioni con \_\_\_\_\_\_\_\_ al fine di stipulare un accordo di ricerca e collaborazione;
2. ha dimostrato capacità e know-how nel campo della oncologia e sta perseguendo lo sviluppo di nuove terapie potenziali contro il cancro.
3. Le Parti stanno valutando i termini e le condizioni di una possibile collaborazione avente ad oggetto **“nome ricerca”** (di seguito, il “**Progetto**”);

1. nell’ambito della valutazione del Progetto è interesse delle Parti scambiarsi Informazioni Riservate (come *infra* definite), avendo garanzia sulla loro riservatezza e su un uso corretto delle stesse;
2. con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono fissare i termini e le condizioni in base alle quali ciascuna Parte avrà il diritto di accedere ed utilizzare le Informazioni Riservate dell’altra nel corso della valutazione del Progetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

come parte integrante e sostanziale del presente accordo di riservatezza (di seguito l’“**Accordo**”) si conviene e si stipula quanto segue.

1. Ai fini del presente Accordo il termine “**Informazioni Riservate**” indica: (i) l’esistenza e la natura delle trattative tra le Parti in relazione al Progetto; (ii) il contenuto del presente Accordo; (iii) tutte le informazioni che ciascuna Parte classifichi espressamente come riservate; e (iv) tutte le informazioni - incluse senza limitazione, studi, documentazione di supporto, strategie, metodologie, analisi di mercato e/o di prodotto, progetti, idee, processi tecnici, know-how, formule, disegni e specifiche tecniche, relative ad una Parte e alle relative tecnologie, che siano state trasmesse o rese accessibili da una Parte all’altra Parte o ai relativi amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti e collaboratori (di seguito, i “**Soggetti Autorizzati**”).
2. Le Informazioni Riservate non includeranno le informazioni che: (i) siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione, o diventino di dominio pubblico successivamente a tale comunicazione, senza che ciò dipenda da una violazione del presente Accordo da parte della Parte che le ha ricevute; (ii) erano legittimamente conosciute dalla Parte che le ha ricevute o dai relativi Soggetti Autorizzati su base non confidenziale prima della comunicazione delle stesse, oppure dopo la comunicazione siano legittimamente acquisite dalla Parte che le ha ricevute o dai relativi Soggetti Autorizzati attraverso altre fonti; (iii) siano state sviluppate in via indipendente dalla Parte che le ha ricevute senza riferimento alle Informazioni Riservate comunicate dall’altra Parte; e (iv) siano espressamente classificate come non confidenziali dalla Parte che le ha divulgate al momento della loro comunicazione.
3. Per tutta la durata del presente Accordo ciascuna Parte si impegna a trattare – e a far sì che i rispettivi Soggetti Autorizzati trattino – le Informazioni Riservate come segrete, riservate e confidenziali e a non divulgarle – e a far sì che i rispettivi Soggetti Autorizzati non le divulghino – a terzi per nessun motivo. Le Informazioni Riservate potranno essere utilizzate dalla Parte che le ha ricevute e dai rispettivi Soggetti Autorizzati esclusivamente per la valutazione del Progetto e nei limiti a tal fine strettamente necessari.
4. Ciascuna Parte avrà il diritto di effettuare copie delle Informazioni Riservate dell’altra Parte (o elaborazioni scritte delle informazioni stesse) nei limiti strettamente necessari a consentire l’accesso alle informazioni stesse da parte dei rispettivi Soggetti Autorizzati.
5. Ciascuna Parte si impegna a custodire le Informazioni Riservate dell’altra Parte in un luogo sicuro, separate dalle proprie informazioni e sotto il proprio effettivo controllo nonché a restituire immediatamente all’altra Parte ogni copia delle stesse in suo possesso – o in possesso dei Soggetti Autorizzati – a semplice richiesta.
6. Ciascuna Parte non presta alcuna garanzia in merito all’accuratezza e/o completezza di alcuna delle Informazioni Riservate divulgate, né in merito ad eventuali valutazioni o opinioni in esse contenute. Il presente Accordo non conferisce alla Parte che ha ricevuto le Informazioni Riservate, né ai rispettivi Soggetti Autorizzati, alcun diritto di proprietà industriale o intellettuale, né alcun altro diritto di sfruttamento su tali Informazioni Riservate, le quali sono e rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che le ha divulgate.
7. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata fino a quando le Informazioni Riservate non diverranno di pubblico dominio senza che ciò dipenda da una violazione dell’Accordo stesso o, se successiva, fino alla scadenza del decimo anno successivo alla sua sottoscrizione (di seguito, la “**Data di Scadenza**”). Alla Data di Scadenza, ciascuna Parte si impegna a restituire, o a distruggere qualora richiesto dall’altra Parte e dandone in tal caso apposita prova, le Informazioni Riservate ricevute ai fini del Progetto.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che La Fondazione Paascale, in ragione della propria attività di Ricerca Traslazionale e di progetti oncologici a cui partecipa, o da sottoporre a propri partners per la valutazione di un eventuale interesse, potrà condividere le Informazioni Riservate con i propri consulenti, per i quali pertanto troverà applicazione il presente Accordo nella sua interezza.
9. Qualora una previsione del presente Accordo sia o venga dichiarata invalida, illecita o comunque inefficace, per qualsiasi motivo, tale circostanza non pregiudicherà la validità, opponibilità o efficacia dell’intero Accordo, né delle parti dello stesso non affette da tale inefficacia. Le Parti si impegnano a sostituire secondo buona fede le eventuali clausole inefficaci con altre che, per quanto possibile, realizzino la stessa funzione.
10. Il presente Accordo non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti a scambiare Informazioni Riservate o a stipulare futuri accordi relativamente al Progetto. Il presente Accordo può essere modificato solo da un documento scritto eseguito da un rappresentante legale autorizzato delle parti con preciso riferimento al presente accordo e che includa una copia del presente accordo come allegato.
11. Il presente Accordo è soggetto alla legge italiana.
12. Qualsiasi controversia tra le Parti comunque connessa al presente Accordo sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Napoli.

In Fede, ciascuna delle parti di questo accordo, che per essere efficace deve essere sottoscritto da funzionari debitamente autorizzati alla data sopraindicata, dichiara di essere rappresentante legale e di essere stata debitamente autorizzata a firmare l’accordo in nome e per conto delle loro rispettive parti.

|  |  |
| --- | --- |
| **INT IRCCS Fondazione G. Pascale** Il Rappresentante Legale Dott. Attilio A.M. Bianchi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data:Luogo: | [nome]Il Rappresentante Legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Data: Luogo:  |